



COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO:

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA
SOSTA PER CAMPER IN LOC. FORNACI**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il Progettista - Il Responsabile del
Procedimento
(Resp. Settore III)
Ing. Paolo Del Zanna

COLLABORATORI:
Geom. Lucia Malvezzi
Geom. Sara Di Gregorio
Geom. Lorenza Ballerini
Geom. Annalisa Puccetti

Data, 09/11/2017

	COMUNE DI FIRENZUOLA	PROVINCIA DI FIRENZE
	SCRITTURA PRIVATA	
	CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE	
	DELL'AREA SOSTA PER CAMPER IN LOC. FORNACI	
	IMPORTO CONTRATTO € =	
	CUP – CIG	
	L'anno , addì , nella sede Municipale del Comune di	
	Firenzuola,	
	TRA	
	1. Ing. Paolo Del Zanna (C.F. DLZPLA57R28D612D), nato a Firenze il	
	28/10/1957, non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del	
	Comune di Firenzuola (C.F. 01175240488), con sede in Firenzuola,	
	piazza Don Stefano Casini n.5, d'ora in avanti indicata come	
	“Committente”, “Stazione Appaltante”;	
	2. Sig. (C.F.) nato il a () e ivi residente in Via	
	, n. , nella sua qualità di Rappresentante Legale della ditta	
	(P. IVA), con sede in Via , n. – CAP (),	
	d'ora in avanti indicata brevemente come “Appaltatore”.	
	PREMESSO:	
	che a seguito di gara, mediante procedura negoziata senza previa	
	pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli artt. n.36 comma 2 lett. c) e	
	n. 63, D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei lavori di sistemazione dell'area	
	sosta per camper in loc. Fornaci, l'appaltatore è risultato provvisoriamente	
	aggiudicatario dei lavori di cui sopra, come risulta dal verbale delle	
	operazioni in data della relativa Commissione di gara, depositato agli	

d'asta del _____ %, ed Euro _____ (diconsi _____ / _____) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta). I prezzi di contratto su previsti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la quale per i lavori in questione è prevista al 4%.

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è quello fissato all'articolo precedente. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Si richiamano le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs.18 aprile 2016 n°50. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ARTICOLO 4 (Contabilizzazione dei lavori)

L'appalto di cui al presente contratto è stabilito con corrispettivo
esclusivamente a corpo.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.

Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di firmare i brogliacci, il
Direttore dei Lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali
controfirmano i brogliacci suddetti.

Per quanto riguarda la tenuta della contabilità dei lavori – al fine di dare

concreto contenuto alla facoltà di utilizzo di programmi informatici– le parti convengono espressamente ed accettano che i documenti amministrativi e contabili possano essere formati e tenuti anche attraverso la predisposizione di elaborati e tabulati redatti secondo programmi informatici e incollati di volta in volta sulle pagine in bianco dei giornali, libri, registri o quant’altro, sempre che l’elaborato reso informaticamente sia validato mediante sigla o firma sui lembi di incollatura da parte dello stesso soggetto deputato secondo le vigenti disposizioni a sottoscrivere e far propri i contenuti (altrimenti manoscritti) dei documenti amm.vo – contabili.

ARTICOLO 5 (Obblighi dell’Appaltatore)

1. L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena e assoluta delle norme patti e condizioni contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e nel verbale delle operazioni di gara.

2. E’ inoltre vincolante per le parti, costituendo impegno contrattuale, quanto previsto dai seguenti atti:

a) il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici;

b) il capitolato speciale di appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l’elenco dei prezzi unitari;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.

3. Gli atti succitati, che le parti dichiarano di ben conoscere e che sottoscrivono per accettazione, formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

4. L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 6 (Piano di Sicurezza Sostitutivo)

Ai sensi dell'art.131 comma 3 del D.Lgs 163/'06, formano parte integrante, del presente contratto:

a) il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui alla lett. b comma 2 dell'art.131 D.Lgs.163/06, redatto a cura dell'Appaltatore, contenente gli stessi elementi del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) previsti dalla normativa (Allegato XV punto 2.1.2 del D.Lgs.81/2008 e succ. mod.), con esclusione della stima dei costi di sicurezza;

b) il Piano Operativo di Sicurezza, redatto a cura dell'Appaltatore, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità dell'Appaltatore nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio;

I documenti succitati, che le parti dichiarano di ben conoscere e che sottoscrivono per accettazione, formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 c.3 del D.P.R. n°207/2010.

Il direttore di cantiere da una parte e il direttore dei lavori dall'altra, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. I piani di sicurezza dovranno,

inoltre, essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 7 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti)

L'appaltatore dichiara, ai sensi del D. Lgs. n°81/'08 e successive modifiche ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalle vigenti normative. Al suddetto scopo l'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. A tal fine troverà applicazione l'art. 105 comma 9 D.Lgs. n°50/2016, nel senso che la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno all'amministrazione il documento unico di regolarità contributiva. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ordine all'ottemperanza delle norme di cui alla L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ARTICOLO 9 (Subappalto)

L'appaltatore ha dichiarato in fase di offerta che in caso di aggiudicazione non intenderà subappaltare, pertanto ai sensi dell'art.105 c.4 del Codice dei contratti, non saranno autorizzati subappalti da parte della Stazione appaltante. Per i tutti i sub-contratti e i noli per i quali le disposizioni non richiedono la necessità di approvazione da parte della stazione appaltante (art.105 c.2 del Codice dei Contratti), è fatto comunque obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione al D.L. E' considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire al D.L. prima che gli addetti di dette imprese subappaltatrici inizino ad operare in cantiere.

ARTICOLO 10 (Termini di esecuzione, penali e proroghe)

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del direttore lavori alla presenza del responsabile del servizio. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione verrà applicata all'impresa una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale. Le penali saranno applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o, nei casi in cui non è previsto il certificato di collaudo, in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Potranno essere concesse proroghe al termine di esecuzione dei lavori solo per cause non imputabili all'appaltatore e a condizione che esse non pregiudichino

la buona riuscita dell'opera, non comportino maggiori spese, anche indirette, per la Stazione Appaltante e non causino danni o disagi alla medesima. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 11 (Liquidazione stati di avanzamento)

Al termine dell'esecuzione dei lavori, sarà riconosciuta una somma pari al 100% al netto delle ritenute (0,50%) previste dall'art.30 comma 5-bis del Codice dei Contratti e succ. modifiche . Le ritenute di legge costituiranno la rata di saldo che sarà riconosciuta e pagata ad emissione del C.R.E., anche in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge (DURC, Equitalia, ecc.).

L'Appaltatore dichiara che autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto – fino a diversa notifica si sensi dell'art.3 c.2 del capitolato generale d'appalto- è il rappresentante legale dell'impresa appaltatrice, salvo diversa designazione per iscritto di altro nominativo.

ARTICOLO 12 (Cauzione definitiva)

L'Appaltante dà atto che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto di appalto, mediante polizza fidejussoria assicurativa di Euro , pari al % dell'importo netto contrattuale di € , rilasciata il con n° dalla - Agenzia n. . In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, l'amministrazione appaltante potrà di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e l'impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con modalità che saranno all'uopo fissate.

ARTICOLO 13

(Polizze assicurative e limite di riconoscimento dei danni da forza maggiore)

L'Appaltante dà atto che l'Appaltatore ha presentato la polizza richiesta dal disciplinare di gara in conformità all'art. 1.25 del Capitolato Speciale e all'art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016, e nello specifico la polizza n. rilasciata in data dalla - Agenzia n. , con massimale di Euro 500.000,00, per coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, per un massimale pari al controvalore di 500.000,00 Euro.

A norma dell'art.235 c.2 del D.P.R. 207/2010, il pagamento della rata di saldo – da effettuarsi a 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio – è subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore di idonea garanzia fidejussoria per importo pari a detta rata (ai sensi dell'art.103 c.6 del D.lgs.50/2016).

Il limite di riconoscimento dei danni da forza maggiore è stato stabilito nella misura del 10% dell'importo di contratto. Il risarcimento di cui sopra è limitato per i danni subiti ai lavori eseguiti o alle provviste, mentre è escluso dal compenso spettante all'appaltatore qualunque altro riconoscimento relativo agli interventi connessi al ripristino e alla funzionalità del cantiere. Possono invece rientrare nei risarcimenti tutti i lavori relativi alla realizzazione di opere provvisorie quali ponteggi, puntellature, sistemi di accesso al cantiere, ecc., anche se destinati a essere rimossi o eliminati in seguito, se previsti in progetto. In sostanza, i lavori per le opere provvisorie non funzionali alla realizzazione dell'opera, ma attinenti all'organizzazione del cantiere, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore o del suo direttore tecnico e non

possono essere annoverati tra quelli risarcibili.

ARTICOLO 14 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso dal presente contratto si rimanda agli articoli 1.28, 1.29, 1.31, 1.32 del Capitolato Speciale di Appalto. Si da atto che qualora sia successivamente accertato che l'appaltatore abbia reso false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti che ad oggi non sia stato possibile accertare d'ufficio si procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore medesimo.

ARTICOLO 15 (Riserve e foro competente)

Ogni ipotesi di controversia che dovesse insorgere tra appaltatore e comune, la definizione delle stesse verrà deferita al giudice competente con esclusione del ricorso all'arbitrato. Foro competente è quello di Firenze.

ARTICOLO 16

(Approvazione del certificato di regolare esecuzione e garanzia di legge)

Ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le opere oggetto del presente atto sono soggette al certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 17 (Rinvio)

Per quanto non espressamente incompatibile con le presenti specifiche previsioni contrattuali si rimanda all'articolato del capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa). In particolare qui si richiamano gli oneri e obblighi diversi dell'Appaltatore e connesse responsabilità dettagliatamente elencati all'art. 1.8 del su citato capitolato speciale. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia altresì alle norme del codice civile ed alle leggi regolanti la materia.

ARTICOLO 18 (Elezione di domicilio)

Per tutti gli effetti del presente atto, ai fini dell'art. 2 del capitolato generale
vigente, si dà atto che l'Ufficio di Direzione Lavori ha sede in Firenzuola (FI),
Piazza Angolo, n. 15, presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale.
L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede della Ditta in Viale
Sandro Pertini, 5/7 a Firenzuola.

ARTICOLO 19 (Incaricati e responsabili dei contraenti)

L'Appaltatore dà atto di condurre i lavori personalmente. L'Appaltatore	
indica nella persona del Sig.	il proprio direttore tecnico e direttore di
cantiere, nella persona del Sig.	il proprio R.S.P.P.

Il Progettista dei lavori è l'Ing. Paolo Del Zanna e collaboratori dell'U.T.C..

Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione dei piani di
sicurezza sono individuati nella persona del l'Ing. Paolo Del Zanna.

Responsabile del procedimento ex art.31 del D.Lgs. 50/2016 e art.7 R.C. è
l'Ing. Paolo Del Zanna.

Responsabile tecnico dei lavori per l'Amministrazione committente è l'ing.
Paolo Del Zanna.

ARTICOLO 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, N. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli spogliatoi palestra comunale utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

2. A tal fine si specifica che:

a) il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: _____ ;

	il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ;	
	b) il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente bancario	
	IBAN n° presso agenzia ;	
	c) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è il Sig. (C.F.	
	) nato il a () e ivi residente in , n.	
	, nella sua qualità di Rappresentante Legale della ditta . (P.	
	IVA), con sede in Via , n. – CAP	
	().	
	3. Qualora, per qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la	
	ditta appaltatrice dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi	
	al lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle	
	previsioni fissate nel comma 1 che precede (e, comunque, delle previsioni	
	della menzionata legge N° 136/2010), il presente rapporto contrattuale si	
	risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza	
	che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o	
	ristoro.	
	4. Parimenti, qualora la ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla	
	esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge N°	
	136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto	
	contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura –	
	Ufficio territoriale del Governo di Firenze.	
	5. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con	
	eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro (o servizio o	
	fornitura) con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	

flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge 136/2010.

ARTICOLO 21 (Registrazione)

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n°131 art. 5, comma 2, e tariffa parte II art.1 lett.B, trattandosi di prestazione assoggettata ad IVA. In caso di registrazione le relative spese saranno a carico della parte interessata.

ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali)

L'Appaltante, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è firmato digitalmente, ai sensi del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 121/2012, come segue:

- da parte dell'Ing. Paolo Del Zanna, mediante firma digitale rilasciata da ARUBA S.p.A., firma qualificata, la cui validità risulta effettiva ad oggi, codice carta: AQRQVVU1MK;

- da parte del Sig. _____, mediante firma digitale rilasciata da _____, firma qualificata, la cui validità risulta effettiva ad oggi, n. di serie: _____.